

Legge regionale 31 agosto 1981 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 155

(Comitato di gestione del fondo sociale)(6)(16)

1. Il fondo sociale è gestito da un Comitato di gestione costituito da sette componenti e nominato con decreto del Presidente della Regione; il Comitato è composto dal direttore della struttura direzionale competente a erogare le prestazioni di cui all'articolo 153, con funzioni di presidente, e da:

a) tre dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale;

b) tre rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze sindacali unitarie.

2. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 153 il Comitato di gestione cura l'istruttoria delle domande presentate dai dipendenti redigendo i relativi elenchi dei potenziali beneficiari. I componenti del Comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a) e b), durano in carica tre anni. Qualora, nel corso del triennio, debba provvedersi alla sostituzione di componenti del Comitato stesso, essa ha luogo per il periodo che ancora rimane al compimento del triennio.

Note:

1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 18, primo comma, L. R. 81/1982

2 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983

3 Comma 7 abrogato da art. 67, comma 1, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.

4 Quinto comma interpretato da art. 47, comma 1, L. R. 44/1988

5 Parole sostituite al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 13/1989

6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 13/1989

- 7** Parole sostituite al primo comma da art. 21, comma 1, L. R. 8/1991
- 8** Parole sostituite al primo comma da art. 22, comma 1, L. R. 8/1991
- 9** Parole sostituite al primo comma da art. 42, comma 1, L. R. 31/1996
- 10** Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 42, comma 2, L. R. 31/1996
- 11** Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
- 12** Quarto comma sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
- 13** Comma 1 sostituito da art. 12, comma 6, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
- 14** Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 6, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
- 15** Comma 4 abrogato da art. 12, comma 6, lettera c), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
- 16** Articolo sostituito da art. 11, comma 4, lettera c), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.